

CORTE COSTITUZIONALE - Ricorso N. 5 depositato il 31 gennaio 2002 del Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità Costituzionale della Legge Regionale n. 13 del 24 novembre 2001: "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da campi elettrodotti".

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma

nei confronti

della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 24 novembre 2001, n. 13, Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti (B.U.R. Campania, numero speciale del 29 novembre 2001), negli artt. 1,2, 2,1,2 e 3, 3, 7, 8.

La legge regionale che si impugna investe le materie della tutela della salute e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, che sono di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., ed anche la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., è di legislazione esclusiva dello Stato.

La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ha posto la disciplina integrale ed esclusiva rivolta alla tutela dell'ambiente ed i principi fondamentali per le altre materie ai quali la legislazione regionale si deve attenere.

La legge regionale che si impugna in parte ha invaso la sfera statale di legislazione esclusiva ed in parte non ha osservato i principi.

Art. 1.2

La legge statale all'art. 5.1 "al fine di tutelare l'ambiente" ha disciplinato le competenze ed il procedimento per la localizzazione dei tracciati e per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.

In questa materia la regione non ha potestà legislativa.

E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 1.2 della legge regionale n. 13/2001 che anche per la salvaguardia dell'ambiente rinvia alle norme regionali.

Art. 2.1, 2, 3

Nell'art. 4.1, lett. h) e nell'art. 5.1 della legge statale si trova la normativa di principio sui parametri per le fasce di rispetto per gli elettrodotti.

Le norme impugnate hanno fissato direttamente il valore limite di induzione magnetica (comma 3) attribuendo ai comuni la disciplina dell'ampiezza dei corridoi ed alla Regione il potere di direttiva, senza nessun raccordo con i parametri desumibili dalla normativa statale, come se la materia rientrasse nella legislazione esclusiva della Regione.

Art. 3

Vi è disciplinata la materia del risanamento degli elettrodotti riservando alla Regione l'approvazione degli appositi piani anche in questo caso non tenendo conto di quanto dispone l'art. 4.2, lett. d) della legge statale che ha riservato allo Stato i "criteri di elaborazione dei piani di risanamento" anche con riferimento "alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni".

La norma regionale, non adeguandosi alla disciplina statale di principio, si è sottratta ad ogni possibilità di coordinamento.

La legge regionale non ha nemmeno tenuto conto del termine fissato dall'art. 9 della legge statale per assicurare la necessaria uniformità di tutela sull'intero territorio nazionale anche dal punto di vista temporale.

Art. 7

L'art. 15 della legge statale, nell'esercizio della sua legislazione esclusiva a tutela dell'ambiente, come si legge nel comma 4, ha previsto un apposito sistema sanzionatorio assicurando così anche la uniformità degli interventi repressivi in tutte le Regione in modo da evitare che tra di esse possa instaurarsi una sorta di concorrenza sanzionatoria.

L'art. 7 della legge regionale ha disciplinato un sistema del tutto autonomo senza tenere conto della normativa statale.

Art. 8

La normativa transitoria che vi è prevista si sovrappone a quella fissata dall'art. 16 della legge statale senza alcun coordinamento.

Una disciplina transitoria era indispensabile a tutela dell'ambiente nell'esercizio della legislazione statale esclusiva e non dovrebbe esserci dubbio che principi generali siano necessari anche per la disciplina transitoria che investe il periodo in cui gli impianti preesistenti possono costituire pericolo non controllabile per la salute.

Per queste ragioni

si conclude

perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1,2 2,1,2, e 3,3,7 e 8 della legge della Regione Campania n. 13 del 24 novembre 2001.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2002.

Roma, 21 gennaio 2002

Vice Avvocato Generale dello Stato
Glaucio Nori